



COMUNE DI MONTESCUDO (RN)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (Approvato con deliberazione di C.C. N. 61 del 25/11/2009)

- [CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE](#)
- [CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI](#)
- [CAPO III - CREMAZIONE](#)
- [CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA](#)
- [CAPO V - ADDETTI AI CIMITERI](#)
- [CAPO VI - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO](#)
- [CAPO VII - MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE](#)
- [CAPO VIII - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER COMUNI DISTANTI PIU' DI 100 KM](#)
- [CAPO IX - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO](#)

INDICE:

[CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE](#)

[Art. 1 - Denuncia di morte](#)

[Art. 2 - Obbligo di informazione](#)

[Art.3 – Morte su suolo pubblico](#)

[Art.4 - Denuncia della causa di morte](#)

[Art. 5 - Trasporto di salma](#)

[Art. 6 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento – Verbale Chiusura Feretro](#)

[Art. 7 - Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale](#)

[Art. 8 – Orari dei servizi funebri](#)

[Art. 9 – Composizione delle salme per il trasporto – trattamento antiputrefattivo](#)

[Art. 10 – Registro dei cadaveri ricevuti](#)

[Art. 11 – Norme di comportamento nel cimitero](#)

[CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI](#)

[Art. 12 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie](#)

[Art.13 – Fuoriuscita di percolato](#)

CAPO III - CREMAZIONE

- [Art. 14 - Autorizzazione alla cremazione](#)
- [Art. 15 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri](#)
- [Art. 16 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri](#)
- [Art. 17 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri](#)

CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA

- [Art. 18 - Tipi di sepoltura](#)
- [Art. 19 - Campi di inumazione](#)
- [Art. 20 - Fosse di inumazione](#)
- [Art. 21 - Feretri per inumazione](#)
- [Art. 22 - Inumazione in campo comune](#)
- [Art. 23 - Loculi sepolcrali in concessione](#)
- [Art. 24 - Restituzione loculi](#)
- [Art. 25 - Ossari e urne funerarie](#)
- [Art. 26 - Tumulazione](#)
- [Art. 27 - Scadenza e rinnovo](#)
- [Art. 28 - Diritti e canone di concessione](#)
- [Art. 29 - Diritto di sepoltura](#)
- [Art. 30 - Interventi di manutenzione](#)
- [Art. 31- Concessione aree per tombe di famiglia](#)
- [Art. 32- Diritto sepoltura nelle tombe di famiglia](#)
- [Art. 33 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune](#)
- [Art.34 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia](#)
- [Art. 35 - Cessione tra privati di tombe di famiglia](#)
- [Art. 36 - Manutenzione delle sepolture private](#)
- [Art. 37- Applicabilità ai loculi perpetui delle norme relative alle tombe di famiglia](#)
- [Art. 38 - Estinzione delle concessioni](#)
- [Art. 39- Revoca della concessione](#)
- [Art. 40- Decadenza della concessione](#)
- [Art. 41 - Rinuncia a concessione](#)
- [Art. 42 - Estinzione concessione per soppressione cimitero](#)
- [Art. 43- Concessioni perpetue o a tempo determinato](#)
- [Art. 44 - Servizio di illuminazione votiva](#)

CAPO V - ADDETTI AI CIMITERI

- [Art. 45- Dipendenza del personale addetto ai cimiteri](#)
- [Art. 46 - Compiti del personale addetto ai cimiteri](#)

CAPO VI - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

- [Art. 47- Trasporti di cadaveri da o per uno degli stati aderenti alla convenzione](#)

CAPO VII - MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

- [Art. 48 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia diffusiva](#)
- [Art. 49- Avviso di morte per malattia diffusiva](#)
- [Art. 50- Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva](#)

CAPO VIII - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER COMUNI DISTANTI PIU' DI 100 KM

- [Art. 51- Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno stato non aderente alla convenzione](#)
- [Art.52 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non aderente alla convenzione](#)
- [Art. 53- Duplice cassa per il trasporto](#)

CAPO IX - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTÀ' DEL VATICANO

- [Art. 54 - Rinvio alla convenzione tra la santa sede e l' Italia](#)
- [Art. 55 - Entrata in vigore del regolamento](#)

CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 1- Denuncia di morte

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato deposto.

Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte e esprime il parere per lo spostamento della salma.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla legge.

Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto;

Art. 2 – Obbligo di informazione

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla AUSL competente che incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.3 – Morte su suolo pubblico

Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'autorità giudiziaria.

Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato, o dall'autorità giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art.4 - Denuncia della causa di morte

I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, dichiarano la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa su apposita scheda ISTAT.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione

Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

I medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile.

Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 5 - Trasporto di salma

Il medico intervenuto in occasione del decesso rilascia, nel caso in cui i familiari ne facciano richiesta, un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma all'interno del territorio della regione Emilia Romagna; l'addetto al trasporto, consegna copia della certificazione al personale della struttura ricevente, e avrà dato comunicazione del trasporto (anche via fax) al comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina Legale della A.U.S.L. competente per territorio.

Il trasporto di una salma può essere svolto solo da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni e dei mezzi idonei.

Il Comune può disporre delle camere mortuarie dislocate presso l'A.S.L. della Provincia di Rimini, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- mantenimento in osservazione;
- riscontro diagnostico;
- eventuale trattamento igienico conservativo;
- deposito per un periodo indefinito in attesa di autopsie giudiziarie, accertamenti medico - legali,
- riconoscimento;

Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in osservazione.

La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non sarà collocata in cella frigorifera, né devono essere applicati dispositivi di refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l'accertamento della realtà della morte

La certificazione della realtà della morte è compito del medico necroscopo (nominato dalla A.U.S.L. competente e dipende dal Direttore Sanitario D'Azienda) che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso.

Il certificato di accertamento della realtà della morte che attesta che la salma è divenuta cadavere è indispensabile per l'autorizzazione al seppellimento.

Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore del presidio ospedaliero o da un medico da lui delegato.

Art. 6 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento – Verbale Chiusura Feretro

Per il trasporto di cadaveri è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. L'autorizzazione è rilasciata all'incaricato del trasporto, che deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente e il medesimo, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un apposita attestazione.

Per il trasporto di resti mortali l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza.

L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità competente.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dalla AUSL.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, presentando domanda di seppellimento alla AUSL entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto accompagnata da certificato medico.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 7 - Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale.

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione;

a) I cadaveri dei deceduti nel territorio Comunale, qualunque residenza avessero in vita.

b) 1) i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che vi avevano in vita la residenza;

2) i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che in esso sono nate o abbiano avuto in vita la residenza per almeno 5 anni;

3) il coniuge o il convivente, i figli, ed i genitori delle persone di cui ai commi 1) e

2) anche se in vita non hanno mai avuto la residenza nel comune.

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero o in un loculo ad esse già' intestato, antecedentemente alla data di adozione del presente regolamento, estendendosi tale diritto al coniuge, ai figli ed ai genitori.

a) i nati morti ed i prodotti del concepimento, relativi alle persone sopraelencate.

b) I resti mortali e le ceneri dei deceduti sopraelencati

Il trasporto del feretro al cimitero viene effettuato a cura della famiglia, servizi o trattamenti speciali necessitano di autorizzazione da parte del Sindaco

Il trasporto del feretro di persone indigenti, decedute nel comune, è gratuito solo quando lo stato di indigenza è accertato e documentato, salvo casi eccezionali.

Art. 8 – Orari dei servizi funebri

Il Sindaco determina gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri.

La tumulazione e inumazione delle salme nei cimiteri comunali, viene effettuata in tutti i giorni feriali.

Art. 9 – Composizione delle salme per il trasporto – trattamento antiputrefattivo

I cadaveri destinati all'inumazione nei Cimiteri del Comune devono essere contenuti in casse di legno dolce. Qualora provengano da località distanti oltre 100 Km, è obbligatoria la doppia cassa.

Le casse lignee devono preferibilmente essere riposte in casse metalliche ermeticamente chiuse, in questo caso è superflua la cerchiatura.

I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa. Qualora la cassa metallica sia interna è superflua la cerchiatura, solamente nel caso in cui sia applicata alla cassa metallica stessa, una valvola o altri dispositivi omologati, atti a fermare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Il feretro dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità autentica resa dall'impresario che ha fornito le casse dove sono descritte le caratteristiche delle stesse.

Le iniezioni conservative vanno praticate nel caso di salme che devono essere trasportate in località fuori dalla Regione Emilia Romagna

Il certificato attestante l'avvenuto trattamento deve essere consegnato all'ufficio dello Stato Civile in tempo utile per il rilascio della autorizzazione al trasporto.

Per i deceduti presso strutture ospedaliere tali informazioni dovranno essere fornite agli operatori della Camera Mortuaria, il certificato sarà consegnato in doppia copia e l'addetto alla chiusura del feretro provvederà al successivo inoltrare agli uffici comunali.

Art. 10 – Registro dei cadaveri ricevuti

L'incaricato del Comune, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1)Le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità di ogni cadavere, l'anno, il giorno e l'ora

dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;

2)Le generalità di ogni cadavere che viene tumulato, con l'indicazione del sito dove è stato depresso;

3)Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero,

4)Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc...

E' tenuto un apposito registro per annotare le generalità delle persone i cui cadaveri sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse nel giardino delle rimembranze all'interno del cimitero

Art. 11 – Norme di comportamento nel cimitero

E' vietato introdurre nei cimiteri animali di qualsiasi specie, biciclette o altri veicoli. E' fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi. Nei cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso e che non disturbi i visitatori. E' vietato camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti e danneggiare piante, siepi e quanto appartiene al cimitero.

Il Sindaco decide con propria ordinanza gli orari di apertura del cimitero.

Il cimitero negli orari di chiusura deve essere chiuso a chiave, a meno che non sia in funzione un tipo di chiusura automatica.

CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 12 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio competente, non si effettuano nel periodo di luglio e agosto.

La cittadinanza viene informata delle operazioni di esumazione e estumulazione, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, e ne viene data notizia con comunicazione ai parenti, pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

L'operatore, osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico - sanitarie

Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato si inuma un'altra volta fino a mineralizzazione completa nel campo indecomposti (o dove non esiste nella stessa fossa), previo trasferimento del cadavere in contenitori idonei all'uso.

Il periodo di inumazione viene individuato dagli operatori addetti in base alle caratteristiche chimico - fisiche del terreno del cimitero. Il tempo di inumazione previsto è di 5 anni, qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme detto periodo è ridotto a due anni.

Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento della esumazione spetta agli operatori addetti. E' possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.

Per il trasporto di resti mortali non completamente mineralizzati, è necessario deporre i resti in un contenitore chiuso e biodegradabile, racchiuso a sua volta in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile a chiusura ermetica; detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere le ossa in cellette ossario o in altri loculi dati in concessione; in tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, riportante nome e cognome del defunto;

Nel caso che i familiari decidano di raccogliere i resti per destinarli alla cremazione (art. 14 di questo regolamento) si userà un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata seguendo le modalità degli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.

Le lapidi, i cippi, ecc. possono essere ritirati dai familiari o smaltiti a carico del comune.

Gli avanzi di indumenti, casse, ecc... che si rinvergono in occasione di esumazioni ed estumulazioni sono equiparati a rifiuti speciali.

Gli effetti preziosi rinvenuti (se non richiesti dai parenti), dovranno seguire i resti. I fiori e oggetti risultanti dalle attività di visita ai cimiteri sono da considerarsi assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione.

Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

Art.13 – Fuoriuscita di percolato

Nel caso in cui a causa della sovrappressione per effetto dei gas di putrefazione all'interno di un loculo si verifichi l'espulsione dei gas stessi e /o la fuoriuscita di percolato si dovrà individuare il loculo in cui ciò è avvenuto avvisare i parenti del defunto i quali dovranno provvedere in proprio a loro spese per rimediare in modo decoroso all'accaduto.

CAPO III - CREMAZIONE

Art. 14 - Autorizzazione alla cremazione

L' autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- Disposizione testamentaria
- Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta
- Volontà manifestata dal coniuge
- Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nella istanza di cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.U.S.L. del luogo di amputazione;

La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000

Art. 15 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui alla "Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19" (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, da tutti i parenti di 1° grado. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto; e comunque deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o delle Imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della L.R.n.19/2004.

Art. 16 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

L'affidamento familiare o personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del, D.P.R. 28 dicembre 2000, .n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero,(deposito a pagamento) finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato. In caso di decesso o di inabilita' dell'affidatario l'urna cineraria torna sotto la responsabilità dell'amministrazione comunale che la tumula nel cimitero.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
- fa conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla;

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando il relativo atto di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo

di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

c) per affidamenti di urne autorizzati:

- dei dati anagrafici e della residenza dell' affidatario
- dei dati identificativi del defunto;

d) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:

- dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

e) per i recessi dall'affidamento:

- dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 17 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA

Art. 18 - Tipi di sepoltura

Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi e cappelle di famiglia in concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- 1) Inumazione in campo comune fino a completa mineralizzazione;
- 2) Tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento per anni 50 prorogabili a richiesta per altri 10 anni.
- 3) Tumulazione gratuita in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;
- 4) Tumulazione a pagamento in ossari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri;
- 5) Inumazione in aree private, costruite a cura dei privati, in concessione novantanovenale;
- 6) Tumulazione in cappelle di famiglia, costruite a cura dei privati, in concessione novantanovennale. Costituiscono sepolture private solo quelle di cui ai punti 5 e 6. La durata delle concessioni decorre dalla data di perfezionamento dell'atto di concessione.

Art. 19 - Campi di inumazione

Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione.

Tale campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono un'estensione maggiore della superficie corrispondente a due terzi della fossa e un'altezza non superiore a m. 1,50.

Un'area del cimitero può essere destinata alla inumazione degli arti amputati ove ne sia stata fatta esplicita richiesta, individuata nella planimetria tenuta nell'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 20 - Fosse di inumazione

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa

attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 21 - Feretri per inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2 deve avere vesti biodegradabili ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Gli arti amputati che devono essere inumati nel cimitero devono essere confezionati con materiale biodegradabile e ogni onere resta a carico del richiedente l'inumazione.

Art. 22 - Inumazione in campo comune

Le casse da inumare in campo comune dovranno essere costruite con tavole di legno dolce aventi lo spessore minimo di mm. 20.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna.

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti completamente finiti e pronti per il montaggio.

Le lapidi dovranno essere fissate, a monte della fossa, con apposito basamento in muratura che le renda perfettamente stabili.

Sarà immediatamente ritirato e disperso dagli addetti tutto il materiale ritenuto non decoroso.

Art. 23 - Loculi sepolcrali in concessione

- Nei cimiteri, a cura del Comune, sarà provveduto alla costruzione di loculi sepolcrali destinati alla tumulazione, che verranno concessi ai privati per la durata di anni 50, prorogabili a richiesta, per altri 10, verso il pagamento ogni volta del corrispettivo fissato dall'Amministrazione Comunale.

- Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al Protocollo Generale del Comune da redigersi in carta legale indirizzata al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (urna, loculo, ossario, ecc.) e su individuazione nel cimitero.

- L'ordine di assegnazione dei loculi è il seguente: vengono prima assegnati tutti i loculi di una colonna dal più basso al più alto; poi si passa alla successiva colonna, invertendo la direzione di assegnazione dal più alto al più basso; nella successione delle colonne si comincia a sinistra di ciascun blocco. L'ordine di assegnazione sopra descritto discende automaticamente dal numero del loculo risultante dal relativo registro.

- Le concessioni vengono disposte solo per i cadaveri da tumulare, dandone comunicazione al familiare richiedente.

- Nel caso in cui la famiglia del defunto ritenga di riunire più cadaveri tumulati nei Cimiteri del territorio comunale riferiti ai coniugi o conviventi, ascendenti e discendenti prossimi del de cuius, sarà concessa la facoltà di chiedere uno o più loculi contigui, previa restituzione al Comune, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, dei loculi già occupati dai cadaveri dei traslati.

E' data inoltre facoltà di riunire il cadavere del coniuge o convivente, dei genitori, e dei figli del de cuius anche se tumulate in un Cimitero situato fuori del territorio comunale.

Il concessionario ha l'obbligo della lapide in marmo (fornita grezza dal Comune), con l'indicazione del nome, cognome, età (o data di nascita) e data di morte del defunto.

Le lapidi potranno essere complete di portafiori, di norma a sinistra, porta lume, fotografia e simbolo religioso.

Ornamenti, iscrizioni o epigrafi dovranno ottenere la preventiva approvazione.

I loculi usati, anche se momentaneamente vuoti, dovranno essere chiusi con lapidi di marmo grezzo.

Art. 24 - Restituzione loculi

La concessione dà diritto soltanto alla sepoltura, con l'esplicito divieto di trasferimento ad altri, sia per utilizzo che per donazione.

In caso di loculi a perpetuità è in facoltà del concessionario o del suo avente causa, restituire il loculo al Comune; la Giunta Comunale, in base a stima dell'Ufficio Tecnico Comunale, determinerà il prezzo di restituzione e quello di nuova concessione.

I loculi in concessione temporanea, comunque sgombrati prima della scadenza, torneranno automaticamente al Comune, che pagherà i seguenti indennizzi:

- a) il 50% del prezzo di concessione entro il 5° anno;
- b) il 25% del prezzo di concessione entro il 10° anno;
- c) oltre il 10° anno dalla concessione non sarà pagato alcun indennizzo.

I prezzi dei loculi restituiti saranno determinati in base alle tariffe vigenti.

Art. 25 - Ossari e urne funerarie

Nei cimiteri sono costruiti ossari che il Comune cede in concessione ai privati verso il pagamento del corrispettivo fissato.

Il diritto di uso spetta al concessionario, ai suoi congiunti e comunque alle persone espressamente indicate nell'atto di concessione.

Gli ossari possono essere restituiti al Comune il quale pagherà i prezzi stabiliti dal Sindaco con apposito provvedimento.

La concessione relativa agli ossari è di durata novantanovenale, salvo rinnovo.

Il concessionario dovrà, a sue spese, provvedere alla sistemazione dell'urna ed all'apposizione di una lapide in marmo con identificazione del nome, cognome, età (o data di nascita) e data di morte del defunto.

Altre iscrizioni o epigrafi dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 26 - Tumulazione

In ogni loculo può essere tumulato esclusivamente il cadavere indicato nella concessione. Qualora le dimensioni del loculo lo permettessero, vi potranno essere conservate anche cassette ossario e urne cinerarie di famigliari del defunto purché queste non siano sovrapposte al feretro.

Qualora in loculi a concessione perpetua si trovi già una cassetta ossario contenente i resti di un avente diritto alla sepoltura, può concedersi la tumulazione anche del feretro del concessionario stesso o dei suoi famigliari aventi diritto a sepoltura nel comune.

Art. 27 - Scadenza e rinnovo

Alla scadenza della concessione, se non richiesto altrimenti, i resti mortali o le ceneri vanno all'ossario comune. Il rinnovo della concessione, possibile solo in presenza di feretro, dovrà essere richiesto entro sei mesi dalla scadenza.

Art. 28 – Diritti e canone di concessione

I diritti di concessione riguardanti la tumulazione nonché i canoni di concessione dei nuovi loculi e il rinnovo delle concessioni dei loculi trentennali in scadenza sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 29 - Diritto di sepoltura

Il diritto di sepoltura in loculo è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.

La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

Art. 30 - Interventi di manutenzione.

Qualunque intervento di manutenzione straordinaria o di recupero deve essere preventivamente comunicato ed eventualmente autorizzato dal Comune.

Art. 31- Concessione aree per tombe di famiglia

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali sulla base di piani di lottizzazione regolarmente approvati.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. **I progetti debbono essere approvati secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il settore edilizio.** All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero dei cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di due anni dalla data della relativa concessione.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate da un tecnico idoneo che rilascerà apposito certificato, attestante la conformità della costruzione eseguita con il progetto licenziato dall' U.T. Comunale.

L' U.T., sentito il parere del Coordinatore Sanitario rilascia certificato di conformità.

Art. 32- Diritto sepoltura nelle tombe di famiglia

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario, ai suoi ascendenti, al coniuge, ai discendenti in linea retta e ai coniugi di questi ultimi, a meno che nell'atto di concessione non sia diversamente disposto.

La concessione in uso del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, o la concessione in uso di tomba di famiglia, può essere disposta esclusivamente a favore di soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- persone residenti nel comune, o che vi hanno risieduto in passato;
- coniugi di persone già sepolte nel cimitero comunale, anche se non residenti nel comune;
- persone aventi parenti fino al 3° grado già sepolti nel cimitero comunale, anche se non residenti nel Comune;
- persone aventi parenti fino al 3° grado residenti nel Comune, anche se essi stessi non residenti.

Non è ammessa la tumulazione di persone diverse da quelle indicate al precedente 1 ° comma;' tuttavia il Sindaco può autorizzare a richiesta, l'accoglimento nella sepoltura privata di cadaveri di persone estranee alla famiglia, ma legate ad esse da vincolo di parentela, amicizia od obbligazione.

Art. 33 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune

Le tombe di famiglia non potranno di norma essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art.34 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Alla morte del concessionario la titolarità della concessione passa ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.

Tali eredi, se in numero di due o superiore, devono designare un rappresentante che risponda davanti al Comune degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

Scaduto il periodo novantanovenale della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda entro sei mesi dalla scadenza costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murari per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 35 -Cessione tra privati di tombe di famiglia

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 36 - Manutenzione delle sepolture private

Le tombe di famiglia dovranno essere mantenute in perfetto stato a cura e spese del titolare della concessione, fino all'estinzione della concessione.

Nelle tombe di famiglia a pozzo di vecchia concessione, ove non vi sia spazio per adeguati ripiani e corridoi, non potranno effettuarsi tumulazioni in sovrapposizione, ma dovranno essere predisposti divisori in cemento o marmo, fino ad esaurimento dello spazio e la tomba non potrà essere aperta prima che siano trascorsi 25 anni dalla data dell'ultima tumulazione.

In caso di inadempimento agli obblighi della manutenzione, il Comune promuoverà, previa diffida, la decadenza della concessione ai sensi del successivo art. 40

Per le concessioni di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora vengano richiesti spostamenti o riduzioni, per evitare ogni responsabilità da parte del Comune occorrerà da parte degli aventi diritto, la designazione congiunta di un responsabile di tutti gli adempimenti richiesti.

Relativamente alle stesse concessioni, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare di essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

Art. 37- Applicabilità ai loculi perpetui delle norme relative alle tombe di famiglia

Le norme relative al diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia, si applicano in quanto compatibili, ai loculi già concessi in perpetuità. Relativamente a tali loculi, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare d'essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

Art. 38 - Estinzione delle concessioni

Le concessioni di sepolture private, siano esse per loculi ovvero per aree private destinate alla costruzione di tombe di famiglia si estinguono per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

Art. 39- Revoca della concessione

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso il concessionario ha diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua ad esso spettanti o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 23.

Il concessionario ha diritto altresì al trasporto gratuito del feretro o dei resti nel nuovo sito.

L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento nonché del provvedimento di revoca e della motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di 60 gg.

Art. 40- Decadenza della concessione

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando sia accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
- c) quando il sepolcro sia in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dall'art. 36 del presente Regolamento
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione

L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1 lett. a) e b), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza, dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di irreperibilità dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1 lett. c), invita, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere, entro 60 gg. Dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente Regolamento, Al concessionario o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 41 del presente Regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente Regolamento entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori 60 gg. Per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti dal presente articolo non sono adempiuti, l'Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'Interessato e pubblicato all'Albo pretorio ed all'Albo cimiteriale. L'Amministrazione nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

Qualora i Servizi Funerari non siano in grado di individuare gli aventi diritto si avvia la procedura di decadenza. In tal caso viene posto un avviso sul sepolcro per almeno 60 gg. Consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposto un'intimazione all'Albo pretorio e all'Albo cimiteriale nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali, nel quale si avvisa che trascorsi ulteriori 60 gg. Dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di 60 gg. Dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale.

Nei casi previsti dal precedente comma 1 lett. d) si procede secondo quanto previsto dal presente articolo.

Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro 60 gg. Dalla notifica all'interessato.

In caso di decadenza, nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 41 - Rinuncia a concessione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti alle seguenti condizioni: La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50 % della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di retrocessione limitatamente al numero di anni interi residuali e non fruiti. In caso di tombe di famiglia edificate e di concessioni perpetue, la retrocessione avverrà con rimborso della somma risultante da apposita perizia di stima dell'Ufficio tecnico comunale.

Il diritto di rinuncia può essere esercitato dal concessionario e in caso di morte di questi dagli eredi secondo le norme del codice civile. Nel caso in cui gli eredi siano in numero di due o superiore, la rinuncia potrà essere presentata da un rappresentante designato ad intervenire in tutti gli atti e per tutti gli adempimenti da svolgere con il Comune.

Art. 42 - Estinzione concessione per soppressione cimitero

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero per soppressione dei cimiteri, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto nell'art. 98 del DPR 285/90.

Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o cinerario comune. L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di 60 gg..

Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice civile.

Art. 43- Concessioni perpetue o a tempo determinato

Le concessioni perpetue od a tempo determinato di durata superiore a quella prevista dall'art.18, rilasciata anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente regolamento restano confermate, salvo i casi di estinzione di cui agli artt.38 e seguenti.

Art. 44 - Servizio di illuminazione votiva

Il Comune provvede al servizio della, illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo.

CAPO V - ADDETTI AI CIMITERI

Art. 45- Dipendenza del personale addetto ai cimiteri

Il personale addetto al cimitero dipende dall'amministrazione comunale e risponde:

- a) all'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc..
- b) all'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

Art. 46 - Compiti del personale addetto ai cimiteri

Il personale addetto al cimitero deve:

- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
- ricevere e conservare i decreti di autorizzazione alla sepoltura;
- sorvegliare il deposito di osservazione situato nel cimitero;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere.

Gli addetti al cimitero devono:

- custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
- mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del cimitero e nell'area di pertinenza;
- scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
- tumulare i feretri e richiudere i loculi;
- assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero provvedendo alle occorrenti
- operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc...
- sorvegliare le salme deposte nella camera mortuaria;
- provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
- raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro in assenza di permesso da parte dell'Amministrazione comunale;
- denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
- tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune;
- presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
- recarsi nelle abitazioni dei defunti e negli altri luoghi ove occorra recuperare salme, dietro ordine del Sindaco;

E' vietato agli addetti al cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del Comune o pretendere il pagamento di prestazioni, dovendo queste essere previste nell'apposita tariffa ed essere corrisposte esclusivamente al Tesoriere del Comune.

CAPO VI - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Art. 47- Trasporti di cadaveri da o per uno degli stati aderenti alla convenzione

Gli Stati aderenti alla convenzione sono: (Austria, Germania, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Turchia, Zaire).

I trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. I cadaveri stessi debbono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso e per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità. .

Per quanto non previsto nel seguente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'accordo internazionale concernente il ricevimento dei cadaveri sottoscritto a Berlino il 10/02/37 e rese esecutivo con R. D. 01/07/37 n° 1379.

CAPO VII - MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

Art. 48 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia diffusiva

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è vestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che l'autorità sanitaria non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in altra sede può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dall'Autorità sanitaria.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 49- Avviso di morte per malattia diffusiva

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse (comprese nell'elenco Pubblicato dal Ministero della Sanità) il medico deve darne subito avviso al Sindaco che provvede a informare l'U.S.L. competente.

Art. 50- Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa (compresa nell'elenco del Ministero della Sanità) o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario o del Sindaco si può ridurre il tempo a meno di 24 ore.

(Il Coordinatore Sanitario della U.S.L. adotta le misure cautelative ritenute necessarie).

CAPO VIII - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER COMUNI DISTANTI PIU' DI 100 KM

Art. 51- Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno stato non aderente alla convenzione

Per l'introduzione nel Paese di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione dei cadaveri deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di una certificazione della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- c) autorizzazione alla sepoltura dell'autorità competente del Paese di estradizione; d) certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra la richiesta telegraficamente o con sistema telematico adeguato e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Sindaco del Comune dove il cadavere è diretto, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri.

Art.52 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non aderente alla convenzione

Per l'estradizione dal Paese di cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, corredata dei seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di morte ;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. 10. 9. 1990 n. 285 nel caso di morte per malattia infettiva diffusa anche quanto previsto nel caso specifico,
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- d) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto;

e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Sindaco del Comune di frontiera attraverso la quale il cadavere dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 53- Duplice cassa per il trasporto

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, i cadaveri devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro, nel senso della larghezza, con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Qualora la cassa metallica sia interna, ma dotata di valvola o altro dispositivo omologato atto a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione, la cerchiatura è superflua. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti meno di 100 km., salvo il caso previsto dall'art. 25 DPR 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

CAPO IX - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTÀ' DEL VATICANO

Modalità date dalla convenzione stipulata tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano con apposita convenzione del 1938

Art. 54 - Rinvio alla convenzione tra la santa sede e l' Italia.

Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione tra la Santa Sede e l'Italia.

Art. 55 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell' art.134 T.U. 267/2000 e pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta esecutività e pubblicazione.

TRASPORTO CADAVERE DA E PER L'ESTERO

TRASPORTO IN PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Rilascio del passaporto mortuario nel testo conforme alla convenzione, redatto in lingua italiana e almeno un'altra lingua tra le più usate:

Documentazione da allegare alla domanda:

Estratto di morte

Certificato dell'A.U.S.L.osservanza disposizioni artt.30 e 32 DPR 285/1990 ed eventualmente art.18 e 25 (per malattia infettiva-diffusiva)

Autorizzazione al seppellimento

TRASPORTO IN PAESI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della "autorizzazione":

Come per i paesi aderenti più:

Nulla osta dell'autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il feretro va estradato

Attestazione di garanzia fornita dall'Impresa che effettua il trasporto (art.10,commi 8 e 9 Legge Regionale E.R.)

Altra documentazione eventualmente prescritta dal Ministero della salute.

Del rilascio dell'autorizzazione o del passaporto mortuario va informato il Prefetto della Provincia di frontiera di transito del feretro.